



San Donato Milanese

Bilancio di Previsione 2026-2028

Nota Integrativa

Sommario

1 - NOTA INTEGRATIVA

- 1.1 Quadro normativo di riferimento
- 1.2 Evoluzione normativa
- 1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

2 - PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

- 2.1 Parametri di deficit strutturale

3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

- 3.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni
 - 3.1.1 - Entrate correnti di natura tributaria e perequativa
 - 3.1.2 - Trasferimenti correnti
 - 3.1.3 - Entrate extratributarie
 - 3.1.4 - Entrate in conto capitale
 - 3.1.5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
 - 3.1.6 - Accensione di prestiti
 - 3.1.7 - Anticipazioni
 - 3.1.8 - Entrate conto terzi e partite di giro

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

- 4.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni
 - 4.1.1 - Spese correnti
 - 4.1.2 - Spese in conto capitale
 - 4.1.3 - Incremento di attività finanziarie
 - 4.1.4 - Rimborso di prestiti
 - 4.1.5 - Chiusura delle anticipazioni
 - 4.1.6 - Uscite conto terzi e partite di giro

5 - SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

- 5.1 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente
- 5.2 Composizione ed equilibrio del bilancio in conto capitale
- 5.3 Previsioni di cassa
- 5.4 Entrate e spese non ricorrenti

6 - ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- 6.1 Risultato di amministrazione
- 6.2 Criteri e determinazione dei fondi accantonamento
 - 6.2.1 - Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - principi
 - 6.2.2 - Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel bilancio di previsione
 - 6.2.3 - Altri fondi di accantonamento nel Bilancio di previsione 2026-2028
 - 6.2.3.1 - Fondo rischi contenzioso
 - 6.2.3.2 - Fondo perdite società partecipate
 - 6.2.3.3 - Fondo per indennità di fine mandato
 - 6.2.3.4 - Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa
 - 6.2.3.5 - Fondo aumenti contrattuali
 - 6.2.3.6 - Fondo garanzie per fidejussioni assunte
 - 6.2.3.7 - Fondo garanzie per debiti commerciali
 - 6.2.3.8 - Fondo obiettivi di finanza pubblica
- 6.3 Fondo Pluriennale Vincolato
- 6.4 Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

7 - ALTRE INFORMAZIONI

- 7.1 Partecipazioni in società

8 - CONCLUSIONI

1 NOTA INTEGRATIVA

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs. 118/11). Agendo con la diligenza tecnica richiesta si è operato, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs. 118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Relazione Tecnica sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *"Programmazione"*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. Le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio;

Il nuovo *iter* di approvazione del Bilancio, come dettagliato nel nuovo paragrafo 9.3.1 *"Il processo di bilancio degli enti locali"* del principio contabile sopra citato, prevede come primi "step":

- l'adozione dell'atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo, per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente;
- l'adozione dello schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (c.d. "Bilancio tecnico") predisposto dal Responsabile Finanziario.

Con la nota integrativa, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

1.2 Evoluzione normativa

La riforma, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile.

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2025 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata e in particolare:

- il decreto MEF del 13/02/2025 che ha modificato gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.lgs 118/2011, nonché il piano dei conti e gli schemi di bilancio e rendiconto, per tener conto dell'introduzione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 789 della legge n. 207 del 2024, nonché l'aggiornamento delle poste su cui calcolare i vincoli di cassa;
- il decreto Mef del 06/08/2025 con il quale sono stati modificati il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale;

In particolare a decorrere dal 2026 entrano inoltre in vigore le modifiche apportate dal decreto MEF del 10/10/2024 agli schemi di bilancio, all'elenco e al glossario delle missioni e programmi mediante l'introduzione nella Missione 12 del programma 11 specifico per gli asili nido.

Le modifiche sono state tenute in considerazione ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2026-2028. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), stabiliva i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea.

In pratica ogni amministrazione è tenuta al contenimento della crescita della spesa primaria netta, costituendo un fondo nella missione 20 sul quale non è possibile impegnare e pagare in gestione e che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

L'importo da accantonare, già dal bilancio 2025 e fino all'annualità 2029, è stato determinato dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri e modalità definiti dal Mef in proporzione agli impegni di spesa corrente. Il funzionamento operativo del meccanismo è stato disciplinato nel dettaglio dal Decreto Mef del 13 febbraio 2025.

Ogni anno gli enti devono stanziare la nuova quota di competenza che per il Bilancio di previsione 2026-2028 è pari a euro 173.663,00 per ogni annualità.

La quota accantonata nell'esercizio precedente potrà essere recuperata ma non immediatamente e quindi non può essere applicata al Bilancio di previsione 2026-2028.

Infatti in osservanza dell'articolo 187 del Tuel, comma 3-sexies, l'accantonamento è avvenuto nel corso dell'anno 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato. Pertanto, l'avanzo accantonato per il fondo, potrà essere applicato al Bilancio di previsione 2026-2028 con variazione di bilancio nel corso dell'anno 2026.

1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24/07/2025, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Dirigente del servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari dirigenti/responsabili dei servizi ha predisposto lo schema di bilancio a cui si riferisce la presente nota integrativa.

2 PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

2.1 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività. L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
 - Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
 - Anticipazioni chiuse solo contabilmente
 - Sostenibilità debiti finanziari
 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
 - Debiti riconosciuti e finanziati
 - Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
- L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:
- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No X
--	----	---------

3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

3.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI ESERCIZIO 2026

TITOLO	2026	2027	2028
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.808.085,00	21.908.021,00	21.867.957,00
2 - Trasferimenti correnti	3.092.251,00	2.952.463,00	2.901.760,00
3 - Entrate extratributarie	11.605.212,00	11.771.912,00	11.847.412,00
4 - Entrate in conto capitale	3.391.878,00	7.032.347,00	6.577.649,00
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 - Accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.013.000,00	5.013.000,00	5.013.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.910.426,00	48.677.743,00	48.207.778,00

3.1.1. Entrate correnti di natura tributaria e perequativa

Stanziamenti per Tipologie Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA	2026	2027	2028
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	19.207.501,00	19.347.501,00	19.347.501,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.600.584,00	2.560.520,00	2.520.456,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.808.085,00	21.908.021,00	21.867.957,00

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio Comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote previste per l'anno 2026 stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

TIPOLOGIA	ALiquota
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,0%
immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A, esclusi gli A/10	1,1%
immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	1,1%
immobili accatastati nelle categorie catastali A/10 e B, esclusi B/1, B/4 e B/5	1,1%
immobili accatastati nelle categorie catastali B/1, B/4, B/5, C/1, C/3 e C/4	0,9%
immobili accatastati nel gruppo catastale D - quota riservata allo Stato pari allo 0,76% -	1,06%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
aree fabbricabili	1,1%
terreni agricoli	1,06%

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore e devono approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti.

Le aliquote per l'anno 2026 sono state confermate rispetto a quelle del 2025.

Il gettito iscritto in bilancio per il triennio 2026-2028 con riferimento all'IMU ammonta a euro 7.760.991,00 importo rilevato a consuntivo quale riscosso dell'anno 2024.

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie rimosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Di conseguenza la previsione dell'IMU da attività di accertamento, è stanziata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	100.000,00	240.000,00	240.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE 30%	30.000,00	72.000,00	72.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Al fine del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica delle aliquote vigenti;

Considerata la decisione dell'amministrazione comunale di applicare per l'anno 2026-2028 l'aliquota unica di addizionale comunale IRPEF dello 0,80% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 23.000,00 (ventitremila).

Il gettito stanziato in bilancio è pari a euro 6.210.242,00 per tutti e tre gli esercizi 2026-2028.

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, la delibera n. 397/2025 di ARERA disciplina il nuovo periodo regolatorio (Mtr-3), ossia il nuovo metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, si provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2026, sulla base del PEF che verrà redatto in collaborazione con il servizio di gestione dei rifiuti.

L'entrata stanziata in bilancio è pari a euro 4.536.268,00.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta a decorrere dal 01 marzo 2024 definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. Il gettito stimato, sulla base dei dati relativi al riscosso del terzo trimestre dell'anno 2025, e all'avvio dell'esercizio di altro hotel, ammonta a euro 600.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE – FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO

Come previsto dal comma 449 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), anche per il triennio 2026-2028 prosegue il progressivo abbandono del criterio di distribuzione del FSC basato sulla spesa storica, a favore del criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per il triennio 2026-2028, il FSC potrà essere quantificato, in attesa delle assegnazioni ministeriali, riproporzionando le quote del 2025 pubblicate sul portale della finanza locale, alle percentuali di riferimento. La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Il comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 riduce inoltre il FSC a partire dall'anno 2025, e ha istituito il fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, dell'importo equivalente delle seguenti quote a destinazione vincolata:

- quota per il potenziamento dei servizi sociali;
- quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia;
- quota per l'incremento del numero di alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico.

Le risorse oggetto di riduzione verranno comunque riassegnate attraverso il nuovo fondo speciale equità dei servizi, che ha una dotazione che corrisponde esattamente alle minori risorse previste sul FSC. A livello contabile si è proceduto allo stanziamento sul titolo 2° delle entrate, delle quote relative ai diversi fondi speciali equità utilizzando un capitolo per ogni quota a destinazione vincolata. Anche in questo caso le risorse sono state quantificate, in attesa delle assegnazioni ministeriali, riproporzionando le quote assegnate nell'anno 2025 alle percentuali di riferimento. Di seguito gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale stimato per il triennio 2026-2028 sulla base delle indicazioni normative ad oggi vigenti.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2026	2027	2028
	2.600.584,00	2.560.520,00	2.520.456,00

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), è stato introdotto il concorso degli enti locali (esclusi gli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (cosiddetta spending review). Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. La manovra è valida fino all'anno 2027 e le quote definite da decreto e che saranno trattenute al Comune di San Donato Milanese sono le seguenti:

- euro 112.768,99 per l'anno 2026;
- euro 115.206,27 per l'anno 2027.

Tali importi sono stati previsti nello stanziamento del relativo capitolo di spesa del Bilancio 2026-2028 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento spese.

3.1.2 Trasferimenti correnti

Stanziamenti per Tipologie Titolo 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA	2026	2027	2028
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.990.251,00	2.895.463,00	2.844.760,00
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	20.000,00	0,00	0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	82.000,00	57.000,00	57.000,00
105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.092.251,00	2.952.463,00	2.901.760,00

Gli altri trasferimenti dallo Stato diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale sono in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai Comuni per effetto di decisioni statali, quali l’esonazione dell’IMU degli immobili merce, dei terreni agricoli, dei fabbricati rurali strumentali.

Tra le poste inserite tra i trasferimenti di natura compensativa si è aggiunto il ristoro relativo all’aumento dei compensi per gli amministratori comunali e complessivamente nel bilancio 2026-2028 è stanziata la somma totale di euro 1.001.063,00 per l’anno 2026, euro 1.001.729,00 per l’anno 2027 e euro 970.277,00 per l’anno 2028 definito sulla base di dati storici e sulla base di dati ad oggi conosciuti, che potrebbe subire delle modifiche nel corso dell’anno.

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell’ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

3.1.3 Entrate extratributarie

Stanziamenti per Tipologie Titolo 3 - Entrate extratributarie

TIPOLOGIA	2026	2027	2028
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	6.473.707,00	6.668.407,00	6.763.907,00
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.377.000,00	4.377.000,00	4.377.000,00
300 - Interessi Attivi	5,00	5,00	5,00
400 - Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	754.500,00	726.500,00	706.500,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.605.212,00	11.771.912,00	11.847.412,00

Rientrano nel Titolo III, le entrate derivanti dai servizi svolti dall'ente in favore di utenti, entrate dall'applicazione di sanzioni, dalla gestione di beni, affitti, servizi di mensa scolastica, interessi attivi, rimborsi, ecc. Esse contribuiscono insieme alle entrate del Titolo I e II a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Le entrate iscritte alla tipologia 1 (*vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*) sono quelle derivanti dalla gestione di beni le cui previsioni sono fondate sui contratti di affitto, di concessione o uso. Le entrate iscritte nella tipologia 2 (*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*) attengono principalmente alle sanzioni elevate per violazioni di norme del codice della strada.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in euro 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 – legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

L'art. 19-bis del D.L. 95/2025 introduce una deroga al principio dell'invarianza di gettito, consentendo ai Comuni l'incremento annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Pertanto a partire dall'introduzione del 2021 il coefficiente di rivalutazione per il 2026 che si potrà applicare è del 17,5% sulle tariffe base.

La natura del CUP, quale corrispettivo di una concessione o autorizzazione e non più tributo, suggerisce una dinamica legata al valore economico della risorsa pubblica concessa.

Appare dunque ragionevole che un Comune possa decidere di adeguare le tariffe sulla base di criteri oggettivi che riflettano nuove valutazioni del patrimonio pubblico e delle esternalità generate dalle occupazioni.

Le recenti evoluzioni normative indicano un progressivo superamento della rigidità predeterminata, aprendo ai Comuni la possibilità di modulare le tariffe secondo criteri di maggiore aderenza alla realtà economica e territoriale, rafforzando la propria autonomia finanziaria.

Il gettito previsto, iscritto nel bilancio di previsione 2026-2028 per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico, è di euro 1.180.841,00 come da incasso esercizio 2024. Il canone mercatale è stimato in euro 89.441,00. Per le entrate delle convenzioni puntuali sull'uso dei cunicoli è prevista un'entrata di euro 224.480,00 per tutti gli esercizi previsti.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in euro 3.500.000,00 per le annualità 2026-2028. Una quota di tale risorsa pari al 50%, è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09/10/2025 per il dettaglio delle destinazioni.

Lo stanziamento relativo al recupero coattivo delle sanzioni al codice della strada è per l'importo di euro 500.000,00 per le annualità 2026-2028. Di tale importo una quota pari al 70% è stata accantonata per prudenza nel fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 350.000,00.

3.1.4 Entrate in conto capitale

Stanziamenti per Tipologie Titolo 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA	2026	2027	2028
200 - Contributi agli investimenti	151.000,00	4.361.000,00	4.531.000,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.850.000,00	300.000,00	300.000,00
500 - Altre entrate in conto capitale	1.390.878,00	2.371.347,00	1.746.649,00
Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.391.878,00	7.032.347,00	6.577.649,00

Contribuisce, insieme alle entrate dei titoli V e VI, al finanziamento delle spese di investimento.

Contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale da trasferimenti e gli oneri di urbanizzazione.

I contributi agli investimenti sono erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata. Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti in conto capitale a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

Per il triennio 2026-2028 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di euro 1.600.000,00 per l'anno 2026 e di euro 50.000,00 per gli anni 2027 e 2028.

Sono stimate sulla base del piano di valorizzazione degli immobili. Nelle entrate da alienazioni sono inoltre previsti gli introiti da trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per euro 250.000,00 per ogni annualità 2026-2028.

Nelle altre entrate in conto capitale sono previsti gli ex-oneri di urbanizzazione.

3.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Stanziamenti per Tipologie Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

Non ci sono stanziamenti sul bilancio 2026-2028 in quanto il comune non ha voci riferite al titolo.

3.1.6 Accensione di prestiti

Stanziamenti per Tipologie Titolo 6 - Accensioni prestiti

Il bilancio finanziario 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche. Attualmente l'Ente ha in essere 1 solo FrisI con la Regione Lombardia che non prevede interessi e in scadenza nell'anno 2028 il cui importo per il triennio è di euro 5.317,04.

3.1.7 Anticipazioni

Stanziamenti per Tipologie Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

3.1.8 Entrate conto terzi e partite di giro

Stanziamenti per Tipologie Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

4.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico.

Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n. 5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti.

Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

Il prospetto seguente mostra il riepilogo delle spese per titoli, in sintonia con quanto riportato negli allegati del bilancio di previsione ufficiale.

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI ESERCIZIO 2026

TITOLO	2026	2027	2028
1 - SPESE CORRENTI	36.355.228,00	36.482.076,00	36.466.809,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.537.632,40	7.177.347,00	6.722.649,00
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
4 - RIMBORSO PRESTITI	5.320,00	5.320,00	5.320,00
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.013.000,00	5.013.000,00	5.013.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.911.180,40	48.677.743,00	48.207.778,00

4.1.1 Spese Correnti

Le uscite di questa natura comprendono:

- Redditi da lavoro dipendente (Macro 1)
- Imposte e tasse (Macro 2)
- Acquisto di beni e servizi (Macro 3)
- Trasferimenti correnti (Macro 4)
- Interessi passivi (Macro 7)
- Altre spese per redditi da capitale (Macro 8)
- Rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro 9)
- Altre spese correnti (Macro 10)

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale), questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi), questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi), le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli (beni e servizi), è prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- Gettoni di presenza (beni e servizi), sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi), le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti), sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti), se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi;
- Oneri finanziari su mutui (FRISL) sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi), questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi), la presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Stanziamenti per Macro Titolo 1 - Spese correnti

MACRO	2026	2027	2028
101 - Redditi da lavoro dipendente	8.103.400,00	7.988.400,00	7.988.400,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	566.492,00	567.492,00	567.492,00
103 - Acquisto di beni e servizi	19.872.689,00	20.067.948,00	20.220.889,00
104 - Trasferimenti correnti	3.563.893,00	3.466.682,00	3.340.624,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.600,00	66.100,00	66.100,00
110 - Altre spese correnti	4.182.154,00	4.325.454,00	4.283.304,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	36.355.228,00	36.482.076,00	36.466.809,00

Per quanto riguarda le spese per Redditi da lavoro dipendente, le previsioni iscritte nel bilancio 2026-2028 rispettano la normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2026 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

In data 30 luglio si è provveduto alla sottoscrizione della preintesa per il contratto collettivo integrativo dipendenti parte economica 2025. Con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 23 ottobre 2025 si è provveduto all'integrazione del Fondo Risorse Decentrate dipendenti 2025 come previsto dal D.L. 25/2025, dando mandato alla delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo dipendenti parte economica 2025.

E in fase di definizione anche il Contratto Decentrato Dirigenti per la parte economica 2025.

4.1.2 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto:

- Tributi in conto capitale a carico dell'ente (Macro 1)
- Investimenti fissi lordi (Macro 2)
- Contributi agli investimenti (Macro 3)
- Trasferimenti in conto capitale (Macro 4)
- Altre spese in conto capitale (Macro 5)

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera, la copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- Adeguamento del cronoprogramma, l'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi, la concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Stanziamenti per Macro Titolo 2 - Spese in conto capitale

MACRO	2026	2027	2028
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.519.924,40	7.123.733,00	6.691.794,00
203 - Contributi agli investimenti	17.708,00	53.614,00	30.855,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.537.632,40	7.177.347,00	6.722.649,00

4.1.3 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato:

- Spese per acquisizioni di attività finanziarie (Macro 1)
- Concessione crediti a breve termine (Macro 2)
- Concessione crediti a medio e lungo termine (Macro 3)
- Altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro 4)

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto.

Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità, si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;

- Concessione di finanziamento, questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Stanziamenti per Macro Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

MACRO	2026	2027	2028
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

4.1.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione:

- Rimborso dei titoli obbligazionari (Macro 401)
- Rimborso dei prestiti a breve termine (Macro 402)
- Rimborso dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro 403)
- Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 404)

Nello specifico, il residuo debito dell'unico Frisl con Regione Lombardia al 01.01.2026 risulta essere pari ad euro 15.960,00. La spesa prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 ammonta a euro 5.320,00 per gli anni 2026-2028. La spesa è relativa al rimborso della sola quota capitale in quanto i FRISL non hanno interessi. L'unico FRISL ancora attivo e con scadenza nell'anno 2028 è riferito all'opera messa a norma e ristrutturazione interna/esterna asilo nido Girasole.

Stanziamenti per Macro Titolo 4 - Rimborso Prestiti

MACRO	2026	2027	2028
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.320,00	5.320,00	5.320,00
Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	5.320,00	5.320,00	5.320,00

4.1.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

Nessun importo è stato iscritto nel Bilanci di previsione in quanto non si è mai fatto ricorso ad anticipazioni.

Stanziamenti per Macro Titolo 5 - null

MACRO	null	null	null
Totale Titolo 5 - null			

4.1.6 Uscite per conto terzi e partite di giro

Stanziamenti per Macro Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate. L'importo stanziato in bilancio sia per la parte entrata che per la parte spesa è di euro 5.013.000,00 per tutte le annualità 2026-2028.

5 SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

5.1 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

5.2 Composizione ed equilibrio del bilancio in conto capitale

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche per lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale.

La programmazione finanziaria 2026-2028, prevede la destinazione di entrate di parte corrente destinate al finanziamento di spese di investimento:

- euro 140.0000,00 da sanzioni amministrative art. 208 del Decreto Legislativo 285/1992 come disposto da specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09/10/2025 per gli anni 2026-2028;
- euro 5.000,00 da entrate correnti da diritti di escavazione L. 20/2021 per il triennio 2026-2028.

Fino al 31/12/2024 l'obbligo era di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, e gli enti dovevano tendere al rispetto dell'“Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Il 23 aprile 2024 è stata approvata dal Parlamento Europeo la riforma del Patto di Stabilità e di Crescita: le nuove regole pongono la spesa primaria netta al centro del percorso di raggiungimento del rispetto due parametri tradizionali, il rapporto Deficit/PIL (3%) e il rapporto debito/PIL (60%), che continuano a costituire gli obiettivi sostanziali del percorso, come già previsto nel Trattato di Maastricht; le regole da applicare agli enti territoriali sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L'art. 1 comma 785 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) prevede quindi che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio: pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di bilancio non negativo (il riferimento è all'equilibrio W2). In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, è previsto un meccanismo sanzionatorio, qualora il comparto risulti globalmente non rispettoso del vincolo.

In ordine ai saldi W1, W2 e W3, in base ai dati degli ultimi rendiconti, emerge la seguente situazione:

Anno di riferimento	2022	2023	2024
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	6.138.553,45	10.252.481,18	10.452.303,18
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	4.439.046,09	1.871.507,00	6.410.250,23
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	4.335.519,89	3.556.829,77	11.171.565,26

PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO A PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		36.505.548,00	36.632.396,00	36.617.129,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		145.000,00	145.000,00	145.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		36.355.228,00	36.482.076,00	36.466.809,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.128.080,00	3.154.380,00	3.162.230,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		5.320,00	5.320,00	5.320,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00

PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO A PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
<i>O) Equilibrio di parte corrente</i>			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		754,40	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.391.878,00	7.032.347,00	6.577.649,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		145.000,00	145.000,00	145.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.537.632,40	7.177.347,00	6.722.649,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>Z) Equilibrio di parte capitale</i>			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00

PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO A PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.				

5.3 Previsione di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Prospetto Previsioni Entrate di Competenza e Cassa Anno 2026

TITOLO	Stanziamento Competenza 2026	Stanziamento Cassa 2026
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.808.085,00	26.422.601,92
2 - Trasferimenti correnti	3.092.251,00	3.892.802,15
3 - Entrate extratributarie	11.605.212,00	21.054.893,39
4 - Entrate in conto capitale	3.391.878,00	10.744.523,12
6 - Accensioni prestiti	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.013.000,00	5.042.681,58
Totale Generale Entrate	44.910.426,00	67.157.502,16

Prospetto Previsioni Spese di Competenza e Cassa Anno 2026

TITOLO	Stanziamiento Competenza 2026	Stanziamiento Cassa 2026
1 - Spese correnti	36.355.228,00	42.865.622,82
2 - Spese in conto capitale	3.537.632,40	12.061.579,04
3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
4 - Rimborso Prestiti	5.320,00	5.320,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.013.000,00	5.309.230,94
Totale Generale Spese	44.911.180,40	60.241.752,80

Prospetto Previsioni di Competenza e Cassa per Missione Anno 2026

MISSIONE	Stanziamiento Competenza 2026	Stanziamiento Cassa 2026
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.031.046,40	15.561.369,46
03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.280.346,00	2.489.843,52
04 - Istruzione e diritto allo studio	4.353.115,00	5.988.624,52
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	865.631,00	985.673,54
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.651.761,00	2.822.786,42
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	562.188,00	641.613,27
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.225.250,00	10.356.991,21
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.875.300,00	8.502.585,38
11 - Soccorso civile	96.605,00	100.621,55
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.328.201,00	7.356.092,99
20 - Fondi e accantonamenti	3.623.417,00	121.000,00
50 - Debito pubblico	5.320,00	5.320,00
99 - Servizi per conto terzi	5.013.000,00	5.309.230,94
Totale Generale Spese	44.911.180,40	60.241.752,80

5.4 Entrate e spese non ricorrenti

Si ricorda l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti il gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria; Mentre per la parte spesa si segnalano i contributi agli investimenti.

6 ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

6.1 Risultato di Amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Il risultato di amministrazione presunto stimato per l'anno 2026, risulta pari a 27.691.795,06, tale dato risulta da una gestione finanziaria non ancora conclusa e solo in sede di rendiconto sarà definitivamente determinato.

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Nessun importo è stato applicato al bilancio di previsione 2026-2028.

Solo con la determinazione del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, sarà possibile l'applicazione dell'avanzo delle diverse componenti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre.

La quota accantonata, come da prospetto successivo, ammonta a euro 12.090.806,80 ed è così composta:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 8.729.468,62;
- Fondo perdite società partecipate per euro 33.522,00;
- Fondo contenzioso per euro 2.883.000,00;
- Fondo obiettivi di finanza pubblica per euro 56.844,00
- Altri accantonamenti per euro 387.972,18 di cui euro 17.624,19 relativi all'accantonamento dell'indennità di fine mandato del sindaco e euro 370.347,99 relativo al fondo contratti dipendenti.

La quota vincolata ammonta ad euro 156.549,39 ed è determinata da:

- vincolati derivanti da leggi e dai principi contabili per euro 18.599,83 di cui euro 8.060,37 relativi alla quota del fondo innovazione 2% sugli incentivi e euro 10.539,46 relativi ad un trasferimento per PNRR abilitazione al Cloud;
- vincoli derivanti da trasferimenti per euro 121.103,19 oggetto di verifica per somme da restituire a Ministeri.
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 16.846,37 così suddivisa:
 - Fondo Latella per euro 2.416,16;
 - Fondo Donatella De Tommaso per euro 2.700,00;
 - Fondo da vendita box da eredità Latella per euro 5.834,79;
 - Quota a favore di proprietari asseverandi a seguito di esproprio per euro 5.895,42.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	26.946.662,73
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	4.436.551,41
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	31.829.654,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	44.023.121,93
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	364.625,77
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	15.000,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	293.364,75
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2026	19.133.486,06
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	11.369.619,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	2.811.310,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	27.691.795,06

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025		8.729.468,62
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		33.522,00
Fondo contenzioso		2.883.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		56.844,00
Altri accantonamenti		387.972,18
B) Totale parte accantonata		12.090.806,80
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		18.599,83
Vincoli derivanti da trasferimenti		121.103,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.846,37
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		156.549,39
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		482.046,03
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		14.962.392,84
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata		0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti		0,00
Utilizzo quota disponibile		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

6.2 Criteri e determinazione dei fondi accantonamento

6.2.1 Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - principi

È una delle novità di maggior rilievo introdotte dal sistema contabile armonizzato, il quale prevede un accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (es. le sanzioni amministrative al codice della strada, ecc.); infatti, per tali entrate è vietato il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Il F.C.D.E. è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile di cui sopra con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione

6.2.2 Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel bilancio di previsione

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- le entrate rimosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

Nel bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma degli incassi in c/competenza ed in c/residui);
3. determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto b), utilizzate anche per la determinazione degli stanziamenti a titolo di FCD. in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di capitolo.
- con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2026-2028 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE NO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
11011001	IMU	Entrata accertata per cassa
11011003	Addizionale IRPEF	Entrata accertata per cassa
31001062	Proventi aree sosta a rotazione	Entrata accertata per cassa al riversamento da parte del gestore che trasferisce e proventi sulla base degli effettivi incassi.
31001064	Canone Unico Patrimoniale	Entrata accertata per cassa
31001065	Canone Mercatale	Entrata accertata per cassa

Nella determinazione degli importi da accantonare è stato utilizzato il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula:

incassi di competenza es. (x) + incassi esercizio (x+1) in c/residui (x)

accertamenti esercizio (x)

Si precisa che per i seguenti importi è stata invece applicata una percentuale diversa in termini di prudenza a valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario; in quanto per alcune voci non esiste un dato storico di confronto.

Descrizione entrata	Stanziamento entrata 2026	Percentuale applicata	Stanziamento entrata 2027	Percentuale applicata	Stanziamento entrata 2028	Percentuale applicata
Recupero evasione tributaria IMU	100.000,00	30%	240.000,00	30%	240.000,00	30%
Refezione scolastica	1.300.000,00	15%	1.300.000,00	15%	1.300.000,00	15%
Sanzioni codice della strada	3.500.000,00	50%	3.500.000,00	50%	3.500.000,00	50%
Spese su sanzioni amministrative	215.000,00	70%	215.000,00	70%	215.000,00	70%
Recupero coattivo sanzioni amministrative	500.000,00	70%	500.000,00	70%	500.000,00	70%

In attuazione di tali disposizioni, si destina al Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità l'ammontare complessivo esposto nei prospetti allegati al Bilancio di previsione che si riportano di seguito:

FCDDE 2026	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.808.085,00	594.703,00	594.703,00	3,10
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.092.251,00	0,00	0,00	0,00
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.605.212,00	2.533.377,00	2.533.377,00	55,80
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.391.878,00	0,00	0,00	0,00
5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE FCDDE 2026	39.897.426,00	3.128.080,00	3.128.080,00	7,84

FCDDE 2027	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.908.021,00	636.703,00	636.703,00	3,29
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.952.463,00	0,00	0,00	0,00
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.771.912,00	2.517.677,00	2.517.677,00	55,44
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.032.347,00	0,00	0,00	0,00
5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE FCDDE 2027	43.664.743,00	3.154.380,00	3.154.380,00	7,22

FCDDE 2028	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.867.957,00	636.703,00	636.703,00	3,29
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.901.760,00	0,00	0,00	0,00
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.847.412,00	2.525.527,00	2.525.527,00	55,50
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.577.649,00	0,00	0,00	0,00
5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE FCDDE 2028	43.194.778,00	3.162.230,00	3.162.230,00	7,32

6.2.3 Altri fondi di accantonamento nel bilancio di previsione 2026-2028

6.2.3.1 Fondo rischi contenzioso

Altro fondo che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce è il "fondo contenziosi" da stanziarsi a copertura del rischio che potrebbe verificarsi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese. Poiché l'obbligazione passiva è condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, al fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli anni precedenti.

In base agli eventuali contenziosi si è provveduto ad aggiornare e valorizzare adeguatamente gli stanziamenti del fondo contenziosi nel bilancio di previsione (2026-2028), stanziando l'importo di euro 20.000,00 per ogni annualità.

Il fondo accantonato a rendiconto è pari a euro 2.883.000,00 e garantisce la totalità delle soccombenze per i contenziosi attivi presso l'Ente. In sede di rendiconto si provvederà alla rideterminazione a seguito delle cause concluse nell'anno 2025.

6.2.3.2 Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti. L'Ente allo stato attuale non ha elementi dimostrativi dell'esigenza di accantonare somme nell'apposito fondo del bilancio di previsione 2026-2028 ma è presente una quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto al fine della verifica della totale copertura della perdita di ASSEMI dell'esercizio 2018. La copertura della perdita dell'esercizio 2024 della gestione dell'Azienda comunale Farmacie è stata coperta mediante utilizzo di "utili portati a nuovo" stante la disponibilità e dopo la copertura residuano euro 811.666,00.

6.2.3.3 Fondo per indennità di fine mandato

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

6.2.3.4 Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva è iscritto per euro 120.000,00 per il triennio 2026-2028 ed è pari al 0,33% del totale delle spese correnti e lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL. Infatti il Fondo di riserva non deve essere

inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il fondo di riserva di cassa, da iscriversi per un importo non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, è iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, per l'importo di euro 121.000,00.

6.2.3.5 Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Sono stati stanziati in bilancio su indicazione del responsabile del servizio personale, le somme stimate di euro 120.000,00 per il triennio 2026-2028.

6.2.3.6 Fondo garanzia per fidejussioni assunte

E' stato previsto il fondo a copertura delle rate di mutuo relative al contratto stipulato con l'istituto del Credito Sportivo dall'Accademia Sandonatese a.s.d. A suo tempo venne rilasciata fideiussione da parte del Comune. Lo stanziamento previsto per ogni annualità 2026-2028 è pari ad euro 56.844,00.

6.2.3.7 Fondo garanzia per debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente. L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente. L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali, su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, viene rilevato sulla Piattaforma dei crediti commerciali nell'area RGS in cui si forma lo stock di debito residuo scaduto.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute, si ritiene di non prevedere nel bilancio di previsione 2026-2028 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2026 qualora ne ricorrano i presupposti.

Si precisa inoltre che l'indice di tempestività dei pagamenti relativo ai primi tre trimestri dell'anno 2025 è rispettivamente di -12,08, -15,31 e -12,61. Tali rilevazioni sono state rilevate direttamente sul portale della Piattaforma dei crediti.

6.2.3.8 Fondo obiettivi di finanza pubblica

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha determinato l'importo del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029, per il Comune di San Donato Milanese. Il funzionamento operativo del meccanismo è stato disciplinato nel dettaglio dal Decreto Mef del 13 febbraio 2025. Oltre ad aver previsto nell'apposito fondo la quota di competenza che per il Bilancio di previsione 2026-2028 di euro 173.663,00 per ogni annualità, la quota accantonata nell'anno 2025 di euro 56.884,00, è stata indicata tra le somme accantonate nel risultato di amministrazione presunto e potrà essere applicata per investimenti con variazione di bilancio nel corso dell'anno 2026.

6.3 Fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa.

Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.

Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale voce di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo di questo fondo, dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto

(crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio.

La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

6.4 Composizione fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo consentono, si opera la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio viene ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) viene riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio viene riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione.

La situazione iniziale non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, qualora si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita e di entrata riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

L'FPV a fine anno 2025 derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta a euro 754,40, si procederà in sede di riaccertamento a rendiconto alla rideterminazione dell'eventuale FPV sugli esercizi successivi.

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

MISSIONI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)= (c)+(d)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	754,40	754,40	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	754,40	754,40	0,00	0,00	0,00

7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Partecipazioni in società

Ai sensi dell'art. 11-quater del D.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un Ente Locale la società nella quale l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un Ente Locale, si intende la società nella quale l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA COMUNALE FARMACIE - Azienda speciale	Ente strumentale controllato	100%
CAP HOLDING S.p.A.	Società partecipata	1,2242%
ROCCA BRIVIO SFORZA s.r.l.	Società partecipata	20,81%
A.S.S.E.MI. - Azienda speciale consortile	Ente strumentale	38,75%
A.F.O.L. METROPOLITANA - Azienda speciale consortile	Ente strumentale	0,57%
CUBI - Azienda speciale consortile	Ente strumentale	4,95%

Si rimanda al Documento Unico di Programmazione per l'analisi dettagliata.

I bilanci delle società partecipate direttamente sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente.

8 CONCLUSIONI

Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, ha introdotto una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione - Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto), che ha previsto l'approvazione del cosiddetto Bilancio tecnico di previsione 2026/2028 entro il 31 dicembre di ciascun anno, qualora non sia possibile formare il bilancio considerate le indicazioni del DUP e della Giunta.

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato il risultato di amministrazione presunto.

Per il fondo pluriennale vincolato viene rilevata la sola quota già calcolata negli anni precedenti. Si procederà alla quantificazione definitiva in sede di riaccertamento nella fase di predisposizione del Rendiconto 2025.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. In particolare è stato controllato quanto previsto dall'art.153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che al comma 4 ricorda la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa presentate dai responsabili dei vari servizi.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione.

Il risultato di amministrazione presunto è stato determinato considerato il trend delle riscossioni degli esercizi precedenti e l'andamento dell'esercizio 2025.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Nadia Brescianini